



Comune di Beura Cardezza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PASCOLI

Approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 30.04.2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Pascoli ha l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli dei beni collettivi del Comune di Beura Cardezza per preservare le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruttive degli stessi e dell'intero territorio. Le buone pratiche di gestione dei pascoli esprimono un nesso diretto con le attività legate alla promozione turistica, all'immagine del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico: a tal fine ad esse è riconosciuta la pubblica utilità.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina l'esercizio del pascolamento delle superfici a pascolo dei beni collettivi nel territorio del Comune di Beura Cardezza.

ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. I presupposti normativi e procedurali del presente Regolamento sono di seguito riportati:
 - Codice Civile;
 - Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia;
 - Riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell'attuale comune di Beura Cardezza di cui alla Convenzione Regione Piemonte rep. n.409/2013 del 9 ottobre 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2017
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
 - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi.
 - D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
 - Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici (e relativo regolamento regionale, approvato con DPGR del 27/06/2016);
 - Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
 - Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
 - Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21. Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali;
 - DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017: Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all'art. 19 comma 6 del Piano paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27/03/2017.
 - Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”;
 - Legge 11 febbraio 1971, n. 11 “Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici”;
 - Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
 - Legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”;
2. Le prescrizioni, i divieti e le norme relative alla conduzione del pascolamento e alla gestione dei pascoli disciplinate dalle precedenti normative devono essere rispettate su tutti i pascoli del territorio comunale.

TITOLO II

NORME RELATIVE AI PASCOLI PUBBLICI DI BEURA CARDEZZA

CAPO I - USI CIVICI

Art. 4 – USO CIVICO SUI PASCOLI COMUNALI

Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi allegati alla “Riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell'attuale comune di Beura Cardezza” di cui alla Convenzione Regione Piemonte rep. n.409/2013 del 9 ottobre 2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2017

Art.5 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. Il diritto all'esercizio dell'Uso Civico di pascolo spetta ai cittadini residenti nel Comune di Beura Cardezza da almeno 36 mesi alla data della richiesta di residenza. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione (associazioni temporanee di scopo o d'impresa, o altre forme equivalenti) tra 2 o più soci, l'Uso Civico è godibile a condizione che tutti i soci siano residenti nel Comune di Beura Cardezza da almeno 36 mesi.
2. Il diritto di Uso Civico di pascolo può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di proprietà. Le facoltà d'accesso ed utilizzazione degli Usi Civici da parte del singolo avente diritto non sono assolute, ma sono vincolate all'effettiva necessità di utilizzo e non possono pregiudicare i diritti degli altri utenti con pari prerogative.
3. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie di utenti:
 - a) imprenditori agricoli singoli o associati residenti con bestiame stanziale. Costoro hanno il diritto alla prima attribuzione dei terreni Comunali. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione, l'uso civico è godibile solo se tutti i soci presentano le caratteristiche di cui al comma 1;
 - b) imprenditori agricoli singoli o associati, residenti con bestiame non stanziale. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione, tutti i soci devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.
4. Gli aventi diritto di Uso Civico vantano assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli Comunali e vantano priorità di assegnazione rispetto a tutti gli altri utenti. L'assegnazione è assoggettata ad un canone di concessione.

CAPO II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI DI BEURA CARDEZZA

Art. 6- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI RESIDENTI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'assegnazione di Uso Civico ha la durata massima di anni 3 (tre). Il Comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore.
2. I titolari di diritto di Uso Civico, possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali da un anno a 6 mesi prima della scadenza degli affidamenti in essere. L'affidamento avrà luogo mediante concessione, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello stato da un'apposita commissione costituita dalla Giunta Comunale e un rappresentante della minoranza consigliere indicato dal relativo Capo Gruppo.
3. Coloro che, nel termine indicato della domanda di assegnazione, non abbiano fatto pervenire l'istanza o abbiano fatto pervenire la medesima in forma incompleta o non corredata da tutta la documentazione indicata nel comma successivo, sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio dell'Uso Civico per tutta la durata dell'assegnazione.
4. La richiesta di assegnazione dei pascoli comunali da parte degli imprenditori agricoli residenti sul territorio comunale dovrà essere compilata sull'apposito modulo, predisposto dal Comune entro il 31 marzo di ogni anno. A questa dovrà essere allegata obbligatoriamente, la seguente documentazione:
 - dichiarazione recante l'elenco delle particelle catastali di proprietà comunale gravate da Uso Civico su cui il richiedente ha intenzione di conduzione.
 - Iscrizione alle categorie di agricoltura, selvicoltura, zootecnia e assimilati

5. Nel caso in cui più aventi diritto richiedano le medesime superfici ricadenti si effettuerà sorteggio per l'assegnazione.

Art. 7 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti sono soggette a canone di concessione.
2. Il Comune stabilisce e aggiorna il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali. Il Comune si riserva la facoltà di differenziare il canone tra gli utenti di cui all'art.5 comma 3 lettera a), lettera b).
3. Il canone dovrà essere versato entro il 31 maggio di ogni anno (pena la decadenza della concessione)
4. Il canone viene calcolato sulle superfici pascolabili ed è comprensiva di tutte le spese sostenute dal Comune per l'assegnazione e la successiva verifica sulla corretta gestione dei pascoli.
5. Il canone sarà la seguente:

categoria AA: euro 15 per ettaro assegnato ai capi di proprietà, euro 30 per ettaro assegnato ai capi in guardiania,
categoria AB: euro 25 per ettaro, euro 30 per ettaro assegnato ai capi in guardiania.
categoria B: euro 30 per ettaro, euro 35 per ettaro assegnato ai capi in guardiania.

6. La conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri di età:

bovino adulto (sopra i due anni)	1 U.B.A.
bovini da sei mesi a due anni	0,7 U.B.A.
vitelli fino a sei mesi	0,5 U.B.A.
ovini e caprini	0,2 U.B.A.
equini oltre i sei mesi	1 U.B.A.
asini e muli oltre sei mesi	1 U.B.A.

Capo III DISPOSIZIONI GENERALI

Art.8 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DEI PASCOLI COMUNALI

1. È fatto obbligo agli affidatari di pascoli comunali di:
 - Gestire direttamente (in prima persona o con manodopera aziendale salariata) il pascolo e il bestiame. E' assolutamente vietato sub-affittare/affittare a soggetti terzi
 - Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i fabbricati eventualmente relativi.
 - Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli. Ovvero qualora venga segnalato tardivamente il danno esso non solo non verrà riconosciuto ma vige l'obbligo, valutato di volta in volta da Comune, della riparazione/Rimessa in ripristino.

- Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario. Locali e manufatti, specialmente coperti, dovranno essere mantenuti nel massimo ordine ed efficienza. Il Sindaco potrà ordinare al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari entro il termine perentorio stabilito nel relativo provvedimento, ed in caso di inosservanza potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del concessionario. Per qualunque intervento sui fabbricati e manufatti, eseguiti senza l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione Comunale, il concessionario non avrà diritto a compenso alcuno. Il comune si riserva, dietro semplice segnalazione scritta con congruo anticipo, di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che tale circostanza debba far luogo a diritto di compenso al concessionario per intralci inevitabili durante l'esecuzione dei lavori;
- Provvedere, prima della demonticazione, a tutte quelle operazioni (svuotamento delle condutture idriche, puntellamento dei tetti, sigillatura porte e finestre, ecc.) atte al mantenimento del bene concesso;
- Provvedere allo spargimento del letame depositato sotto le tettoie e pulizia dei siti, o nelle immediate vicinanze entro il mese di ottobre di ciascun anno, razionalmente sui terreni pascolivi magri;
- Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.
-

ART. 9 CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI

1. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni.
2. Restano vietate iniziative ed opere non autorizzate. Qualora vengano riscontrate simili opere si renderà necessario il ripristino dello stato dei luoghi previa sanzione amministrativa.

ART.10 SUBAFFITTO

1. Il concessionario non può concedere l'uso o subaffittare in ogni forma ad altri né tutti, né in parte i pascoli comunali e gli eventuali relativi fabbricati assegnatigli.

Art.11- RINNOVI, PROROGHE

1. E' escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

ART. 12 PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal comune prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di Beura Cardezza.

ART.13 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.